



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 61

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Attuazione dei tirocini curriculari nell'istruzione secondaria di secondo grado: integrazione delibera n. 211 del 26 febbraio 2016 a seguito di approvazione della Legge Provinciale n. 10 del 20 giugno 2016.

Il giorno **27 Gennaio 2017** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**VICEPRESIDENTE**  
**ASSESSORE**

**ALESSANDRO OLIVI**  
**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**LUCA ZENI**

Assenti:

**ASSESSORE**

**MAURO GILMOZZI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La Legge Provinciale n.10 del 20 giugno 2016 ha integrato l'articolo 65 della Legge Provinciale n. 5 del 7 agosto 2006 al fine di disciplinare le attività di alternanza scuola-lavoro in coerenza con la disciplina nazionale della Legge n. 107 del 2015.

In Provincia una prima disciplina organica dell'alternanza scuola-lavoro in applicazione del dettato normativo nazionale è stata stabilita con delibera n. 211 del 26 febbraio 2016. La stessa disciplina risulta coerente con la nuova norma e quindi continua ad avere efficacia.

La norma provinciale nel riprendere la normativa nazionale, nello specifico il novellato art. 65 sull'alternanza scuola-lavoro ha stabilito al comma 1 che:

*“Possono essere riconosciute, all'interno dei percorsi di alternanza scuola - lavoro, anche le ore di lavoro retribuito e di volontariato svolte dallo studente e riconosciute dall'istituzione scolastica e formativa secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale”.*

Si rende quindi ora necessario disciplinare le modalità di riconoscimento delle attività lavorative e di volontariato quali attività di alternanza - scuola lavoro e la loro quantificazione oraria, tenendo in considerazione che il percorso di alternanza deve contribuire allo sviluppo dello studente di competenze, conoscenze e abilità proprie del percorso di studi frequentato. L'attività lavorativa e di volontariato deve quindi raccordarsi con la specificità del curriculum e dell'indirizzo scelto dallo studente.

L'alternanza è una metodologia didattica per:

- a) attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
- b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
- c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
- d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile;
- e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Per i giovani l'alternanza rappresenta un'opportunità di crescita e di inserimento futuro nel mercato del lavoro, per le aziende si tratta di investire strategicamente in capitale umano, ma anche di accreditarsi come impresa formativa.

Il mondo della scuola e quello dell'impresa/struttura ospitante non sono più considerati come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell'apprendimento. L'alternanza si pone l'obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l'acquisizione di competenze maturate “sul campo”. Tale condizione garantisce un vantaggio competitivo rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico, offrendo nuovi stimoli all'apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona.

I progetti di alternanza scuola-lavoro devono essere sviluppati dalle singole istituzioni scolastiche nel rispetto della loro autonomia e quindi in coerenza con quanto stabilito nel progetto d'istituto. È infatti evidente come l'alternanza contribuisca alla valorizzazione dell'autonomia scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione nel progetto d'istituto triennale.

L'articolo 65 della Legge Provinciale n. 5 del 7 agosto 2006 ha posto una condizione aggiuntiva rispetto alla normativa nazionale e nello specifico ha stabilito al comma 1bis che *“È altresì possibile per le istituzioni scolastiche e formative attivare percorsi di alternanza scuola - lavoro all'interno dell'istituto stesso, purché sia rispettata una quota minima del monte orario di alternanza scuola - lavoro da completare al di fuori dell'istituto scolastico pari ad almeno il 50 per cento, salvo che non sia diversamente disposto con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale”*.

Questa condizione risulta particolarmente restrittiva nei casi in cui l'istituzione scolastica riesce ad organizzare dei percorsi di alternanza rivolti ad intere classi in cui i ragazzi operano all'interno della scuola per contesti organizzativi esterni, sviluppando progetti, elaborando proposte o sviluppando soluzioni per problemi reali posti da imprese concrete che “lanciano una sfida” alla scuola e le sottopongono una vera e propria commessa, come se gli studenti fossero loro consulenti / clienti / fornitori / utenti.

In questi casi deve essere comunque presente sia il tutor interno che il tutor esterno, quest'ultimo appartenente all'impresa, che lancia la sfida o coordina le attività di sviluppo.

Ne è un esempio il progetto di alternanza scuola-lavoro definito con la Federazione Trentina della Cooperazione i cui contenuti sono riportati nell'allegato B), che nasce dall'Intesa sottoscritta dalla Provincia con la stessa Federazione per la realizzazione di azioni di alternanza scuola-lavoro dell'8 aprile 2016, che prevede di:

- valorizzare il rapporto tra Istituzioni scolastiche e Federazione;
- avvicinare i giovani a conoscere il sistema cooperativo e le sue dinamiche di funzionamento;
- promuovere un percorso di durata triennale nella forma della cooperativa formativa scolastica, come simulazione dell'attività imprenditoriale cooperativa con gli Istituti interessati;
- favorire il raccordo tra le cooperative formative scolastiche e le imprese cooperative del territorio per la realizzazione di attività su “commessa” e quindi sul bisogno reale delle imprese;
- mettere a disposizione delle scuole la strumentazione, le esperienze e le relazioni della Federazione (vedi piattaforma informatica, interventi formativi e di consulenza, esperti e visite guidate, rete internazionale con organismi cooperativi di altri Paesi, diffusione delle pratiche etc.).

Inoltre per snellire le procedure per l'attivazione dei tirocini curriculari si propone un'ulteriore modalità operativa semplificata mediante la sottoscrizione di una “convenzione quadro” a carattere pluriennale, secondo lo schema tipo di cui all'allegato C della presente deliberazione, da parte di:

- la Provincia Autonoma di Trento a favore di tutte le istituzioni scolastiche e formative, con Associazioni/Enti/i diversi soggetti ospitanti previsti dalla normativa sulla scuola;
- la singola istituzione scolastica/formativa con le imprese pubbliche/private per stabilire collaborazioni più durature e attività/percorsi di alternanza scuola-lavoro più ampi.

Secondo la normativa nella tipologia delle strutture ospitanti ci sono:

- Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore;
- Ordini professionali;
- Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali;
- Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale;
- Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

La convenzione quadro costituirà riferimento per la definizione del solo progetto formativo individualizzato del tirocinio curriculare dello studente, coerente con l'annualità ed il percorso di studi frequentato, corredato dagli elementi prescrittivi definiti nell'articolo 2, comma 4 della stessa convenzione quadro di cui all'allegato C della presente deliberazione.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la premessa;
- vista la Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5 – legge provinciale sulla scuola – ed in particolare l'art. 65 in materia di alternanza scuola lavoro modificato dalla Legge Provinciale n.10 del 20 giugno 2016;
- vista la legge 13 luglio 2015, n.107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, con riferimento ai commi dal 33 al 43 dell'articolo 1;
- vista la guida operativa per la scuola sulle attività di alternanza scuola-lavoro del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;
- vista la delibera n. 211 del 26 febbraio 2016 “Attuazione dei tirocini curricolari nell'istruzione secondaria di secondo grado e approvazione schemi di Intesa per la promozione dell'alternanza scuola lavoro e convenzioni tipo per la realizzazione del tirocinio curriculare”;
- vista l'Intesa sottoscritta dalla Provincia con la Federazione Trentina della Cooperazione per la realizzazione di azioni di alternanza scuola-lavoro dell'8 aprile 2016;
- visto il progetto di alternanza scuola-lavoro definito con la Federazione Trentina della Cooperazione di cui all'allegato B);
- visto il parere della Quinta Commissione del 12 gennaio 2017, pervenuta con nota prot. n. CPTN/0000516/P dd. 13/01/2017;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### d e l i b e r a

1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa, le linee guida per il riconoscimento dell'attività lavorativa quale attività di alternanza scuola-lavoro di cui all'Allegato A);
2. di applicare tali linee guida anche agli studenti lavoratori iscritti a percorsi serali per l'acquisizione del diploma;
3. di applicare la disciplina delle linee guida di cui all'Allegato A) anche per le attività di volontariato effettuate dagli studenti, soprattutto per quanto riguarda il progetto formativo individualizzato e l'individuazione del tutor scolastico. Tale riconoscimento viene effettuato se l'attività è coerente con la specificità del curriculum e dell'indirizzo scelto dallo studente, se determinante ai fini del raggiungimento del monte ore previsto per l'alternanza e non può comunque superare il 20% del monte orario complessivo previsto per l'alternanza scuola-lavoro;
4. di derogare al vincolo della quota minima del monte orario di alternanza scuola - lavoro da completare al di fuori dell'istituto scolastico pari ad almeno il 50 per cento, nei casi in cui l'istituzione scolastica riesce ad organizzare dei percorsi di alternanza rivolti ad intere classi in cui i ragazzi operano all'interno della scuola per contesti organizzativi esterni, sviluppando progetti, elaborando proposte o sviluppando soluzioni per problemi reali posti da imprese/enti concrete che “lanciano una sfida” alla scuola e le sottopongono una vera e propria commessa, come se gli studenti fossero loro consulenti / clienti / fornitori / utenti.

Detta deroga va innanzitutto applicata al progetto di alternanza definito con la Federazione Trentina della Cooperazione di cui all'Allegato B) che prevede oltre ad attività di tirocinio in contesto cooperativo anche attività in aula volta alla costituzione di imprese cooperative scolastiche che operano per imprese cooperative reali.

Nel caso di altri percorsi proposti dalle istituzioni scolastiche in collaborazione con le imprese/enti o loro associazioni, che hanno le caratteristiche soprarichiamate, gli stessi dovranno essere preventivamente comunicati al Servizio istruzione e formazione del secondo grado con indicazione del numero di ore riconosciute agli studenti della classe per detta attività.

5. di approvare lo schema tipo di “convenzione quadro”, così come definita nell'allegato C, denominato “Schema tipo di convenzione quadro”, che forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, per l'attivazione dei tirocini curriculari che il Presidente della Provincia per nome e per conto delle istituzioni scolastiche e formative o i dirigenti scolastici/formativi potranno adattare per la sottoscrizione della convenzione con i soggetti che ospiteranno gli studenti.

In presenza di sottoscrizione della convenzione quadro allegata le istituzioni scolastiche e formative dovranno definire solo il progetto formativo del tirocinio curriculare dello studente/i coerente con l'annualità ed il percorso di studi frequentato, corredato degli elementi prescrittivi definiti nell'articolo 2, comma 4 della stessa convenzione quadro di cui all'Allegato C della presente deliberazione.

Adunanza chiusa ad ore 11:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato A

002 Allegato B

003 Allegato C

IL PRESIDENTE  
Ugo Rossi

IL DIRIGENTE  
Enrico Menapace

## ALLEGATO A)

### LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA QUALE ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Di seguito vengono riportate le linee guida che ciascuna istituzione scolastica dovrà seguire nel caso ritenga opportuno **riconoscere nel monte ore dell'alternanza l'attività lavorativa dello studente**. Tali linee guida valgono anche per gli studenti lavoratori iscritti ai percorsi serali per l'acquisizione del diploma.

#### 1. **Tipologia contrattuale**

La tipologia contrattuale è indifferente rispetto al riconoscimento di ore nelle attività di alternanza scuola lavoro, il giovane durante l'attività lavorativa sarà a tutti gli effetti dipendente dell'azienda e non studente. Per il riconoscimento dell'alternanza in questione si esclude la tipologia contrattuale configurabile come apprendistato formativo.

#### 2. **Accordo tra datore di lavoro e istituzione scolastica**

E' necessaria la co-progettazione dell'attività formativa realizzata in azienda e riconosciuta dalla scuola per permettere che la stessa sia valutata dal consiglio di classe. Non è quindi possibile il riconoscimento di ore di alternanza senza l'accordo preventivo tra datore di lavoro e scuola.

Detto accordo si esplica attraverso un progetto formativo personalizzato di alternanza, senza a monte una convenzione, che deve essere approvato non solo dai docenti della scuola e dai responsabili della struttura stessa, ma anche dallo studente, che assume così consapevolezza e responsabilità diretta nei confronti del proprio apprendimento. Nel progetto deve essere chiaro quali sono le competenze, abilità e conoscenze che il ragazzo deve acquisire durante lo specifico periodo di lavoro e coerentemente il numero di ore che vengono riconosciute come attività di alternanza. È quindi chiaro che più l'attività lavorativa sarà coerente con il percorso di studi, maggiore sarà il numero di ore riconosciute come alternanza scuola-lavoro.

Nel progetto devono essere indicati:

- a) il nominativo dello studente;
- b) il nominativo del tutor interno scolastico e del tutor aziendale designato dal datore di lavoro responsabile della formazione in azienda prevista nel progetto formativo individualizzato;
- c) la natura delle attività che lo studente è chiamato a svolgere durante il periodo di alternanza scuola lavoro all'interno della struttura ospitante, gli obiettivi e le modalità di svolgimento delle attività previste nel progetto e le relative competenze in esito;
- d) la durata del progetto in termini di ore riconoscibili rispetto a quelle previste nel rapporto di lavoro;
- e) l'azienda e la sede operativa presso cui lo studente svolge l'attività lavorativa;
- f) le modalità di acquisizione della valutazione dello studente.

Il progetto formativo personalizzato è sottoscritto dal dirigente dell'istituzione scolastica, dallo studente/ lavoratore, dal soggetto che esercita la potestà genitoriale se minorenni e dal datore di lavoro o suo delegato.

#### 3. **Periodi di svolgimento dell'attività lavorativa**

L'attività lavorativa può essere svolta sia nei periodi di sospensione dell'attività didattica, sia durante l'anno scolastico.

#### 4. **Flussi informativi sull'attività di alternanza**

Le attività in alternanza devono essere rilevate e vi deve essere un flusso di informazioni tra datore di lavoro e istituzione scolastica che ne permetta la valutazione. Si ricorda che la certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell'alternanza può essere

acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. La valutazione di tali competenze concorre alla determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte nell'esperienza di alternanza e, inoltre, del voto sulle capacità relazionali, partecipando all'attribuzione del credito scolastico.

5. **Figura di riferimento per la scuola nella struttura ospitante**

Deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, dotato di competenze professionali che segua il ragazzo da un punto di vista formativo, che collabori con la scuola nella progettazione e valutazione dell'esperienza formativa e che garantisca i flussi informativi nei confronti della scuola per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

6. **Docente tutor della scuola**

Nella scuola deve essere individuata una figura di docente tutor interno o di classe che ha la responsabilità, in collaborazione col tutor aziendale, di:

- individuare le attività richieste dal progetto formativo;
- controllare la presenza e l'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- raccordare le esperienze formative in aula con quelle previste nel progetto nel contesto lavorativo;
- elaborare un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni dello studente, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe/corso.

7. **Riconoscimento al datore di lavoro**

Non è ammesso alcun riconoscimento economico al datore di lavoro che accetta di certificare parte dell'attività lavorativa quale attività di alternanza scuola-lavoro.

8. **Oneri assicurativi e normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro**

Nel caso di lavoro retribuito gli oneri assicurativi e gli adempimenti in materia di sicurezza sono a carico esclusivo del datore di lavoro



ALLEGATO B)

IL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO CON LA FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE: il modello della cooperativa formativa scolastica (CFS)

### **A. ELEMENTI QUALIFICANTI**

Il modello della Cooperativa Formativa Scolastica (di seguito CFS), sviluppato ad opera della Federazione Trentina della Cooperazione (di seguito FTC) in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento si colloca in linea con il nuovo ordinamento provinciale in tema di alternanza scuola-lavoro, orientato a rafforzare il raccordo tra scuola e mondo dell'impresa. In tal senso si propone di far acquisire agli studenti un ventaglio di competenze cooperative spendibili nel mercato del lavoro, accrescendo altresì il loro livello di occupabilità generale, coerentemente con quanto espresso dalle politiche formative formulate a livello europeo.

I percorsi basati sulla CFS hanno carattere triennale e sono rivolti agli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, frequentanti sia i licei che gli istituti tecnici e professionali. Le competenze cooperative in esito a ciascuna delle tre annualità sono delineate all'interno di uno schema di curriculum verticale messo a punto da FTC, strutturato per competenze, articolate a loro volta in conoscenze ed abilità progressive, valutabili sulla base di evidenze, secondo quanto previsto dall'approccio europeo basato sulla centralità dei risultati di apprendimento.

Alla base del modello formativo – che trova i suoi riferimenti teorico-metodologici nei concetti di apprendimento cooperativo, work based learning e apprendimento riflessivo - vi è la costruzione di un ambiente di apprendimento che ponga gli studenti alle prese con la realizzazione di un compito di lavoro reale e complesso, supportati attivamente dal mondo cooperativo trentino. In tale logica ciascuna classe, dopo aver costituito un'impresa cooperativa seguendo l'iter previsto dal quadro normativo – sperimentando concretamente i valori e le dinamiche democratiche della vita di un organismo cooperativo - viene successivamente posta in contatto con un soggetto cooperativo operante nel contesto territoriale locale, che le assegna una commessa reale di lavoro. Sotto il profilo pedagogico, la commessa reale espressa da un'impresa del territorio è tesa a generare presso il gruppo classe un processo di analisi, definizione della fattibilità, realizzazione - anche grazie al presidio degli aspetti gestionali e amministrativi - e valutazione dell'impatto generato, anche in termini di bilancio sociale. La molteplicità dei ruoli coinvolti e delle attività in programma consente un elevato grado di personalizzazione degli apprendimenti.

In termini di governance, la Federazione Trentina della Cooperazione svolge la supervisione, la formazione dei formatori, il supporto e l'accompagnamento formativo delle classi coinvolte e costituisce per ciascuna istituzione scolastica l'interlocutore unitario del mondo della cooperazione e il garante della qualità della formazione svolta. In tale prospettiva, si rapporta tanto con il dirigente scolastico, quanto con il tutor scolastico, lo staff dedicato per l'alternanza scuola lavoro e con i consigli di classe coinvolti. Ciò favorisce una stretta interazione tra scuola e azienda in tutte le fasi del percorso, dalla programmazione congiunta, alla co-attuazione, sino alla co-valutazione degli apprendimenti e dell'intervento nel suo complesso, nello spirito dell'alternanza scuola-lavoro recentemente introdotta nel quadro normativo provinciale.

Oltre alla maturazione di competenze cooperative di carattere generale e imprenditoriale, il percorso è teso a promuovere altresì l'acquisizione di conoscenze e abilità sul versante comunicativo e del lavoro di gruppo, anche in questo caso contando sul valore aggiunto di un'esperienza situata in ambiente cooperativo. Infine, l'interazione con la realtà aziendale, svolta in forma di visite, sopralluoghi, incontri di lavoro presso la scuola e l'azienda – con la possibilità di stage svolti all'estero presso enti cooperativi associati - sarà accompagnata preliminarmente da una formazione specifica sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Al termine del triennio, un nucleo di esperti della Federazione Trentina della Cooperazione conduce con ciascuno studente delle CFS un colloquio finale di validazione delle competenze cooperative acquisite, supportato dalla raccolta delle evidenze via via maturate, mediante l'utilizzo di un

portfolio individuale. La validazione delle competenze cooperative consente da un lato il rilascio di un attestato delle competenze, inseribile nel CV dello studente, riconosciuto ufficialmente e valorizzato dal movimento cooperativo anche in una prospettiva di *placement* e, dall'altro, costituisce un documento complementare messo a disposizione del Consiglio di classe per la valutazione dello studente.

## **B. FASI CHIAVE DEL PERCORSO FORMATIVO**

L'impianto metodologico-didattico standard del percorso triennale di alternanza scuola lavoro gestito con lo strumento della CFS è centrato su uno stretto raccordo tra scuola e sistema cooperativo ed è strutturato per macrofasi. Come già indicato, lo studente, lavorando in forma collaborativa con gli altri studenti della classe, potrà sviluppare le proprie conoscenze e abilità, consolidando le proprie competenze cooperative, spendibili sul mercato del lavoro cooperativo provinciale, nazionale e internazionale.

Considerato l'obbligo per ciascun studente di assolvimento di 200 ore di alternanza scuola lavoro nel triennio per i Licei e di 400 ore di alternanza scuola lavoro nel triennio per gli Istituti Tecnici e Professionali, il percorso formativo CFS, strutturato come di seguito indicato, permette di garantire almeno il 50% delle ore obbligatorie.

Di seguito si enucleano le fasi principali.

### **Fase 1. Formazione preliminare**

In questa fase gli studenti, supportati dal tutor scolastico e dal tutor aziendale messo a disposizione da FTC, approfondiranno in modo attivo gli elementi base caratteristici del fare impresa cooperativa. Essi riguardano un primo approccio sui principi e valori cooperativi, sulla storia del movimento cooperativo locale, nazionale ed internazionale, sui diritti e i doveri di essere socio di un'impresa cooperativa, sui ruoli istituzionali della governance cooperativa e sugli aspetti giuridici e normativi che regolano la vita delle imprese cooperative. Tali aspetti saranno approfonditi lungo tutto il triennio, con interventi di esperti e verifiche sul campo. Gli strumenti didattici utilizzati comprendono: interventi in classe e/o on line di esperti della FTC, didattica laboratoriale, approfondimenti con testimonianze di referenti di imprese cooperative, analisi di casi di studio, tirocini osservativi presso imprese cooperative locali e, in logica anche di trilinguismo, presso imprese cooperative estere e loro organizzazioni partner della Federazione Trentina della Cooperazione: movimento cooperativo in Svezia (lingua inglese), movimento cooperativo in Germania (lingua tedesca).

A questa viene dedicato il 15% delle ore complessive a disposizione del percorso formativo CFS.

### **Fase 2. Definizione dell'idea imprenditoriale**

In questa fase gli studenti metteranno a fuoco la loro idea imprenditoriale o, in alternativa, analizzeranno eventuali attività o progetti commissionati direttamente dal mondo della cooperazione collegato a FTC (imprese cooperative/enti partner). Gli studenti lavoreranno con metodologie di apprendimento partecipativo, saranno affiancati dal tutor scolastico e dal tutor aziendale e avranno numerose occasioni per entrare in contatto diretto sia con le imprese/enti committenti, sia con gli altri stakeholder di riferimento del territorio.

A questa viene dedicato il 15% delle ore complessive a disposizione del percorso formativo CFS.

### **Fase 3. Costituzione della CFS**

In questa fase, gli studenti procederanno a formalizzare i nominativi dei soci della loro CFS (di norma l'intera classe, ma della CFS possono far parte anche i genitori in qualità di soci sovventori), a definirne in modo democratico la struttura organizzativa, individuando il nome, il logo, fissando la quota sociale, individuando le cariche sociali, approfondendo lo statuto di una cooperativa di riferimento e redigendo lo statuto della propria CFS, organizzando l'assemblea costitutiva nella quale verranno eletti il presidente, i vicepresidenti, i componenti del consiglio di amministrazione e

dell'organo di controllo della CFS, con la presenza del "notaio" di norma nella persona di un rappresentante del movimento cooperativo locale. Gli studenti saranno affiancati in questa fase dal tutor aziendale e potranno utilizzare un'apposita "scatola degli arnesi" che conterrà anche i facsimili dello statuto e dei libri sociali della CFS. L'atto costituito potrà aver luogo anche presso la sede di FTC.

A questa viene dedicato il 10% delle ore complessive a disposizione del percorso formativo CFS.

#### **Fase 4. Gestione delle attività della CFS**

Durante la gestione delle attività, gli studenti, che lavoreranno utilizzando metodologie cooperative, potranno mettere in pratica le conoscenze acquisite e le abilità personali in forma di competenze imprenditoriali per esercitare i ruoli istituzionali ricoperti all'interno della loro CFS, condividere il work plan con assegnazione dei ruoli operativi per la realizzazione del progetto imprenditoriale o della commessa ricevuta. In questa fase saranno affiancati dal tutor scolastico e avranno numerose occasioni di confronto /scambio /interazione /incontro /visita /sopralluoghi /monitoring con il tutor aziendale (FTC) e con i referenti dell'impresa/ente partner. La gestione si concluderà con la redazione di un bilancio economico e di un bilancio sociale dell'attività della CFS che sarà presentato in un momento specifico, presenti anche il tutor aziendale e i referenti delle imprese cooperative/enti partner.

A questa viene dedicato il 45% delle ore complessive a disposizione del percorso formativo CFS.

#### **Fase 5. Validazione delle competenze cooperative**

Tutto il percorso di vita della CFS è monitorato per permettere la validazione delle competenze acquisite dagli studenti nei diversi contesti non formali e informali di apprendimento affrontati. Il sistema di validazione delle competenze cooperative in contesti non formali e informali è stato messo a punto dalla Federazione Trentina della Cooperazione nell'ambito di progetti a finanziamento europeo che hanno messo a confronto diversi sistemi cooperativi di altri paesi (Spagna, Regno Unito, Svezia, Germania, Finlandia, Francia, Romania, Grecia) con l'avvallo di Cooperatives Europe, l'organizzazione di rappresentanza europea del movimento cooperativo. Esso comprende test di ingresso e in itinere, gestiti tramite un apposito strumento on line (Coop Valley), schede di osservazione per i tutor e strumenti personalizzati per la valutazione finale e l'autovalutazione (Reflective Journal).

A questa viene dedicato il 15% delle ore complessive a disposizione del percorso formativo CFS.

## Allegato C “Schema tipo convenzione quadro”

### SCHEMA TIPO CONVENZIONE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEI TIROCINI CURRICULARI

#### TRA

Le Istituzioni scolastiche e formative che hanno sede nella Provincia di Trento, rappresentate dal  
PRESIDENTE della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO/

Istituzione scolastica/formativa.....

(denominazione istituzione scolastica/formativa)

con sede in .....(.....), via.....,

codice fiscale .....

d’ora in poi denominata “istituzione scolastica/formativa”

rappresentato dal sig. ....

nato a ..... (.....) il ...../...../.....

codice fiscale.....;

#### E

l’Associazione/Impresa ospitante

con sede legale in

codice fiscale

d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”

rappresentato da

nato a

e residente a                      Via

codice fiscale

#### PREMESSO CHE

- l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei percorsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- le istituzioni scolastiche e formative, in quanto soggetti richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, devono attuare un percorso obbligatorio di alternanza scuola-lavoro con riferimento all’ordinamento dei diversi percorsi del secondo ciclo, che prevede la realizzazione di tirocini curriculari in impresa a beneficio degli studenti che frequentano i percorsi del secondo ciclo;
- l’alternanza scuola-lavoro è componente strutturale del curriculum scolastico/formativo, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, assume un valore formativo equivalente alle attività e insegnamenti svolti a scuola e l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi percorsi del secondo ciclo avviene anche attraverso la metodologia dell’alternanza;

- (per le istituzioni scolastiche)  
i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel Progetto d'Istituto dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- (per le istituzioni formative)
- il tirocinio curriculare e le modalità di realizzazione dell'alternanza sono definite nei Piani di studio provinciali e nei piani di studio delle istituzioni formative;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1.**

L'Associazione/impresa.....per sé stessa e per le organizzazioni associate che operano nell'ambito territoriale e della Provincia Autonoma di Trento, qui di seguito indicato anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture gli studenti in tirocinio curriculare su proposta delle Istituzioni scolastiche e formative che hanno sede nella Provincia di Trento, di seguito indicata come "istituzione scolastica/formativa".

### **Art. 2.**

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in tirocinio curriculare è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica/formativa e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del tirocinio curriculare inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi che contiene:
  - a) Il nominativo del tirocinante;
  - b) I nominativi del tutor interno e del tutor formativo responsabile della formazione in azienda del Soggetto ospitante;
  - c) Gli obiettivi, le attività, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio curriculare, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto ospitante;
  - d) Le strutture del Soggetto ospitante presso cui si svolge il tirocinio;
  - e) Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
  - f) Gli obblighi riferiti alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro (D. LGS. 81/2008).
5. La titolarità del percorso della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica/formativa.

### **Art. 3.**

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
  - elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (istituzione scolastica o formativa, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti

- la potestà genitoriale);
- assiste e guida lo studente nel percorso di tirocinio curriculare e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
  - gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di tirocinio curriculare, rapportandosi con il tutor esterno;
  - monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
  - valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
  - promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso tirocinio curriculare, da parte dello studente coinvolto;
  - informa gli organi scolastici/formativi preposti ed aggiorna il consiglio di classe/di corso sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
  - assiste il Dirigente Scolastico/Dirigente o Direttore dell'istituzione formativa nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per il tirocinio curriculare, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di tirocinio curriculare;
  - favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
  - garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
  - pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
  - coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
  - fornisce all'istituzione scolastica/formativa gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
3. Le due figure di tutor condividono i seguenti compiti:
- la predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
  - controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
  - raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
  - elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe/corso;
  - verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

#### **Art. 4**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare lo studente/i, beneficiario/i del tirocinio curriculare, è tenuto/sono tenuti a:
- svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

### **Art. 5**

1. L'istituzione scolastica/formativa assicura lo studente/i beneficiario/i del tirocinio curriculare contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.  
In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi – sulla base degli estremi identificativi delle polizze sottoscritte dall'istituzione scolastica/formativa così come riportati nel documento inerente il percorso formativo personalizzato - e, contestualmente all'istituzione scolastica o formativa.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 l'istituzione scolastica/formativa si fa carico dei seguenti obblighi:
  - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di tirocinio curriculare;
  - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008. Nello specifico segnala al soggetto ospitante le attività già svolte dagli studenti che partecipano alle attività di alternanza e allega i relativi attestati, riportanti i dettagli dei contenuti trattati, al fine di poter individuare le modalità e i tempi della formazione integrativa da erogare da parte della struttura ospitante, secondo lo specifico profilo di rischio;
  - designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
3. L'istituzione scolastica/formativa si impegna a far pervenire al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, anche attraverso supporti informatizzati, o alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia di ciascun progetto formativo.

### **Art. 6**

1. In relazione alle funzioni e alle attività d'impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, i soggetti ospitanti devono essere in possesso di:
  - capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività previste nel tirocinio curriculare, e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
  - capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività previste nel progetto formativo, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
  - capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività previste nel

tirocinio curriculare, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante.

2. Il soggetto ospitante si impegna a:

- garantire allo studente/i beneficiario/i del percorso di tirocinio curriculare, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio curriculare, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- consentire al tutor dell'istituzione scolastica/formativa di contattare lo studente/i beneficiario/i del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- informare l'istituzione scolastica/formativa di qualsiasi incidente accada allo studente/i beneficiario/i;
- individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

#### **Art. 7**

1. La presente convenzione quadro decorre dalla data di sottoscrizione e ha una durata triennale, salvo disdetta da comunicarsi entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento. Alla prima scadenza triennale la presente convenzione quadro sarà da considerarsi tacitamente rinnovata per un ulteriore triennio e così di seguito, salvo disdetta da comunicarsi almeno 90 giorni prima della scadenza.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e all'istituzione scolastica/formativa di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Luogo e data

**Per la Provincia Autonoma di Trento**  
in rappresentanza delle Istituzioni  
scolastiche e formative/  
Il Presidente della Provincia

Il Presidente dell'Associazione/Il legale  
rappresentante dell'impresa

Il dirigente dell'istituzione scolastica e  
formativa

.....